

L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)

L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) È IL PROVVEDIMENTO ISTITUITO DAL D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59 ENTRATO IN VIGORE IL 13/06/2013; viene rilasciato su istanza telematica di parte da presentare al SUAP territorialmente competenze, e può incorporare in un unico titolo fino a 7 diverse autorizzazioni e comunicazioni ambientali previste dalla normativa di settore.

Confluiscono nell'AUA:

- a) l'autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) la comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- c) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- d) l'autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) la comunicazione o il nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- f) l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- g) le comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

AUTORITA' COMPETENTE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AUA
(n.b. il Provvedimento di AUA è un endo-procedimento suap, pertanto necessario per la formazione/rilascio del Titolo Unico)

Ferme restando le funzioni attribuite a ciascun soggetto istituzionale, **l'autorità competente per l'adozione del provvedimento di AUA è la Provincia**

SOGGETTO COMPETENTE AL RILASCIO DEL TITOLO UNICO – DPR N. 160/2010

Pertanto la procedura di AUA viene inquadrata all'interno del **Procedimento Ordinario di cui al DPR n.160/2010, e quindi soggetta al rilascio del Titolo Unico.**

Soggetti competenti al Rilascio del Titoli Unico per i Comuni di Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Frontone, Piobbico e Serra Sant'Abbondio, sono i rispettivi SUAP Comunali.

COME PRESENTARE LA DOMANDA PER IL RILASCIO DEL TITOLO UNICO – DPR N.160/2010
(n.b. il Titolo Unico comprende anche il Provvedimento di AUA)

La domanda di AUA deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio, che provvederà a innescare la procedura anche nel rispetto delle disposizioni di cui al DPR 160/2010 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico).

La domanda reca le firme digitali del legale rappresentante-gestore e dei tecnici responsabili della redazione del progetto. Il SUAP procede alla verifica della conformità dei principali aspetti formali della domanda (firme digitali, leggibilità del formato elettronico dei documenti, obblighi nei confronti della normativa antimafia, assolvimento delle imposte di bollo, esatta applicazione dei poteri di rappresentanza in caso di istanza inviata attraverso soggetti terzi, ecc...).

Il gestore indica nella domanda quali titoli abilitativi sono oggetto della richiesta AUA, e fornisce tutte le altre informazioni richieste dalle relative normative avvalendosi, in attesa dell'approvazione della modulistica nazionale e regionale, delle singole modulistiche di settore. In ogni caso, il gestore acquisisce presso il competente SUAP il modello generale di "Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale", nella versione più recente approvata.

Il gestore di uno stabilimento esistente che si trovi nella condizione di richiedere l'AUA, può limitarsi a citare gli estremi di quei titoli abilitativi posseduti e che, pur compresi nell'elenco di quelli sostituiti dall'AUA, non sono oggetto di modifica o in scadenza; in tal caso, il gestore dichiara che il ciclo tecnologico dello stabilimento rimane conforme a tutte le prescrizioni già impartite a mezzo dei suddetti titoli. In ogni caso, rimane fatta salva la facoltà delle autorità competenti di aggiornare/modificare anche i contenuti di tali titoli, ove fossero intervenute modifiche normative o conoscenze tali da garantire una maggior tutela del bene giuridico ambientale coinvolto.

Pertanto, per i Comuni di Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Frontone, Piobbico e Serra Sant'Abbondio, dovrà essere attivato presso il SUAP, esclusivamente in modalità telematica da <https://sportellounico.catrianerone.pu.it>, un **PROCEDIMENTO ORDINARIO composto da :**

1. **Presentazione "Procedimento Ordinario"** (modello di presentazione on-line)
2. **Domanda di Procedimento Ordinario** (modulo in formato pdf/a editabile da scaricare, compilare ed allegare alla pratica on-line)
3. **Istanza AUA** (modulo in formato pdf/a editabile da scaricare, compilare ed allegare alla pratica on-line)
4. **Eventuali ulteriori** allegati e/o endo-procedimenti

I modelli :

- **DOMANDA DI PROCEDIMENTO ORDINARIO (punto 2)**
- **ISTANZA AUA (punto 3)**

IN FORMATO PDF/A EDITABILE, possono essere scaricati da :

<https://sportellounico.catrianerone.pu.it> (link attivo dal 16/09/2013)

sezione : "Modulistica" - "Modulistica Editabile" – "Procedimento Ordinario"

- **Domanda unica per l'attivazione di un procedimento ordinario** per l'esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi

- **Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale** ai sensi e per gli effetti del D.P.R 13 marzo 2013, n. 59

oppure da :

<http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=648>

Il modello provvisorio di istanza AUA, sopra indicato, è reso disponibile dalla Regione Marche, nelle more dell'approvazione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale di cui all'articolo 10, comma 3, del DPR 59/2013.

Si dotano di AUA i gestori delle imprese non soggette alla disciplina dell'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e che per poter operare devono munirsi di almeno uno dei suddetti titoli abilitativi.

Se l'esercizio dell'attività è soggetto esclusivamente alla presentazione delle comunicazioni di cui alle lettere b), e), g) o all'autorizzazione generale di cui alla lettera d), i gestori hanno la facoltà di non richiedere l'AUA, fermo restando l'obbligo di presentare la documentazione attraverso il SUAP.

Se il progetto dell'impresa è sottoposto a procedimenti di VIA che per previsione di legge statale o regionale includono e sostituiscono tutti gli atti di assenso comunque denominati in materia ambientale, il D.P.R. 59/2013 non trova applicazione.

Inoltre, vi sono alcuni procedimenti autorizzativi che non rientrano nel provvedimento di AUA in quanto sono già procedimenti unici. Ad esempio:

- * procedimento autorizzativo ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006;
- * interventi di bonifica di cui all'articolo 242 del D.Lgs. 152/2006;
- * procedimento autorizzativo ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003.

L'AUA ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio. Il rinnovo dell'AUA deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.

In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose (articolo 108, D.Lgs. 152/2006) i gestori degli impianti almeno ogni 4 anni devono presentare una dichiarazione di autocontrollo all'Autorità Competente. La dichiarazione non influenza la durata complessiva dell'AUA.

I gestori interessati richiedono l'AUA, sempre in via preventiva:

- * in caso di stabilimento/attività/impianto nuovi, prima di iniziare l'esercizio o, come per il caso delle emissioni, prima di iniziare l'installazione (costruzione) dell'impianto;
- * in caso di stabilimento/attività/impianto esistenti al 13/06/2013, dunque già autorizzati al 13/06/2013, in prossimità della scadenza della prima autorizzazione/comunicazione sostituita dall'AUA, nel rispetto dei termini di rinnovo previsti dalla specifica norma di riferimento, nonché nel caso di una modifica tale da comportare l'aggiornamento anche di uno solo dei titoli abilitativi detenuti e compresi fra quelli sostituiti dall'AUA.

Cagli 13 settembre 2013

**Il Responsabile di Servizio
(Lucio Guerra)
f.to**

SEGUE :

- **NOTA PROVINCIA PESARO E URBINO**
- **MODULISTICA**
- **DPR N. 59/2013**

PEC



Provincia
di Pesaro e Urbino

SERVIZIO 12
URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
V.I.A. - V.A.S. - AREE PROTETTE

COMUNE DI CANTIANO

0005764 13/09/2013

A 6,9 ID 290322

Prot. n.
Class. 007-2
Fasc.2/2013

Pesaro, li 12/09/2013

**Ai Responsabili dei SUAP
della Provincia di Pesaro e Urbino.**
Loro indirizzi PEC

e p.c. al **Responsabile Servizio 13 –Ambiente**
Copia tramite gestionale di protocollo informatico

Oggetto: Comunicazioni inerenti l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Come sapete il **13 giugno 2013 è entrata in vigore la disciplina del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59** – Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012.

Questo Ufficio e il Servizio Ambiente dell'Amministrazione Provinciale, che partecipano all'attività del Gruppo di Lavoro Ambiente e Territorio del Tavolo Regionale Suap, volta anche a dirimere le problematiche emerse a seguito dell'entrata in vigore del suddetto DPR, nonché a definire procedure condivise e coordinate fra i soggetti istituzionali coinvolti, invitano a prendere visione della nota del Servizio Ambiente pubblicata nel sito istituzionale di questa A.P.:

<http://www.provincia.pu.it/ambiente/autorizzazione-unica-ambientale/>

Nella stessa nota si richiama il sito della Regione dove reperire la prima parte della modulistica provvisoria, concordata a livello nazionale nel relativo tavolo ministeriale, inerente la istanza di Autorizzazione Unica Ambientale **da utilizzare subito**. Si evidenzia che è in corso il lavoro per la definizione della seconda parte della modulistica riguardante i singoli titoli abilitativi da richiedere, pertanto finché non sarà ultimato il lavoro, per questa parte **si continuerà ad usare la modulistica dei soggetti competenti, quale allegati della istanza di AUA.**

Al fine di una maggior celerità nelle procedure di ricezione, protocollo ed inoltro delle pratiche, si chiede cortesemente ai Responsabili dei SUAP di indicare, a margine ma in modo evidente, **nell'oggetto della lettera di trasmissione i procedimenti attivati ed in particolare quando trattasi di procedura AUA – Autorizzazione Unica Ambientale.**

Si informa altresì che è intenzione di questo Ufficio organizzare, appena possibile, sull'argomento un discussione, una apposita riunione del Tavolo tecnico di coordinamento provinciale dei Suap, evidenziando che questo Ufficio è comunque a disposizione per eventuali chiarimenti o problematiche.

Cordiali saluti.

Ufficio 12.2.2
Coordinamento S.U.A.P.
Geom. Eros Massarini
(firmato digitalmente)

Il Dirigente del Servizio 12
Urbanistica – Pianificazione Territoriale –
V.I.A. – V.A.S. – Aree Protette
Arch. Maurizio Bartoli
(firmato digitalmente)

Spazio riservato al SUAP/COMUNE

DATA DI PROTOCOLLO _____
NUMERO PROTOCOLLO GENERALE _____
PROTOCOLLO SUAP _____
PRATICA SUAP _____

Spett.le **SPORTELLO UNICO**
ATTIVITA' PRODUTTIVE
DEL COMUNE DI _____

OGGETTO : PROCEDIMENTO ORDINARIO - DOMANDA UNICA ATTIVAZIONE PROCEDIMENTO PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE E DI PRESTAZIONI DI SERVIZI ai sensi del D.P.R. 7 Settembre 2010 n° 160 e successive modifiche e integrazioni.

Il/La sottoscritto/a nato/a in Comune di in data C.F., e residente in Comune di in via in qualità di della Ditta/Società con sede in Comune di via C.F..... - P.IVA Tel Fax E-mail PEC

che risulta essere :

- PROPRIETARIA
- TITOTALE DI ALTRO DIRITTO REALE (Specificare)
- AFFITTUARIA/LOCATARIA
- ALTRO (Specificare)

dell'immobile/attività produttiva oggetto della domanda, ubicato/a in località

Via n., distinto/a a catasto al :

- N.C.T : Foglio Particella Subalterno
- N.C.E.U : Foglio Particella Subalterno

DATI CATASTALI NON NECESSARI PER L'ATTIVITA'

C H I E D E

L'attivazione del procedimento di seguito specificato, ai sensi del DPR n.160/2010 e s.m.i., per l'esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi con contestuale :

- LOCALIZZAZIONE
- REALIZZAZIONE
- TRASFORMAZIONE
- RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE
- AMPLIAMENTO O TRASFERIMENTO
- CESSAZIONE O RIATTIVAZIONE ATTIVITA'
- ALTRO :.....

della seguente attività produttiva (riportare la descrizione completa dell'oggetto di intervento/attività produttiva) :

.....

.....

.....

riguardante il settore produttivo :

- AGRICOLO
- ARTIGIANALE
- COMMERCIALE
- INDUSTRIALE
- SERVIZI
- ALTRO :.....

TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO	
<input type="checkbox"/>	procedimento Ordinario CON endoprocedimenti
<input type="checkbox"/>	procedimento Ordinario SENZA endoprocedimenti

FASCICOLI ALLEGATI per l'acquisizione dei pareri, nulla osta e/o atti di assenso comunque denominati, per i seguenti endo-procedimenti :

- Fascicolo per attivazione endo-procedimento
“* _____”

*** INDICARE L'ENTE/SOCIETA' DESTINATARIO/A DEL FASCICOLO ENDOPROCEDIMENTALE**

Eventuali Note

Il/La sottoscritto/a è informato/a ed autorizza la raccolta dei dati per l'emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell' art. 10 della L. 675/96 e s.m.i.

Data

Firma del richiedente

N.B. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del DPR 160/2010 gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

- utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (compilare la modulistica disponibile per utilizzazione agronomica effluenti zootecnici ecc);
- emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (compilare la modulistica disponibile per la richiesta dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera);
- emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (compilare la modulistica disponibile per le autorizzazioni di carattere generale);
- impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (compilare la modulistica disponibile per le autorizzazioni di impatto acustico);
- utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (compilare la modulistica disponibile per utilizzo agronomico dei fanghi derivanti dai processi di depurazione);
- attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi di cui all'articolo 215 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (compilare la modulistica disponibile per la comunicazione relativa alle attività di recupero di rifiuti non pericolosi);
- operazioni di recupero di rifiuti di cui all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (compilare la modulistica disponibile per la comunicazione relativa alle attività di recupero di rifiuti pericolosi).

E A TAL FINE ALLEGA ²:

- SCHEDA A contenente i dati e le informazioni generali sull'impianto (**da compilare obbligatoriamente**);
- modulistica per l'ottenimento dell'autorizzazione agli scarichi ;
- modulistica per utilizzazione agronomica effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue;
- modulistica per la richiesta dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti;
- modulistica per le autorizzazioni di carattere generale (emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga);
- modulistica per la richiesta dell'autorizzazione di impatto acustico;
- modulistica per utilizzo agronomico dei fanghi derivanti dai processi di depurazione;

² selezionare solo sulle caselle corrispondenti alle schede che è necessario compilare in virtù delle autorizzazioni/comunicazioni necessarie per l'avvio o la prosecuzione dell'attività.

modulistica per la comunicazione relativa alle attività di recupero di rifiuti non pericolosi ;

modulistica per la comunicazione relativa alle attività di recupero di rifiuti pericolosi .

Altra modulistica/documentazione _____

DICHIARAZIONI

il richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni,

DICHIARA

0.a Requisiti soggettivi

di essere cittadino italiano, di Stato membro della UE oppure di essere cittadino residente in Italia o di un altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;

di essere domiciliato, residente ovvero di avere sede o stabile organizzazione in Italia;

che la stessa ditta è iscritta al registro delle Imprese (*ad eccezione delle imprese individuali*);

che la stessa ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di concordato preventivo e in qualsiasi situazione equivalente secondo la legislazione straniera;

di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:

- a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;
- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali o assistenziali in favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;

di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste;

di essere proprietario dell'area interessata dallo svolgimento dell'attività o di averne la piena disponibilità per la durata minima di 6 anni in base a (**contratto di affitto, preliminare d'acquisto, ecc.**) ;

che la presente dichiarazione viene resa ai fini dell'applicazione della procedura di autorizzazione unica ambientale di cui al d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

SCHEDA A: DATI GENERALI IMPIANTO

I.1 - Inquadramento territoriale

che l'impianto/stabilimento/attività risulta individuato come segue:

Coordinate geografiche (se conosciute)	Lat _____ Long _____ <i>Nel sistema di riferimento</i> (UTM 32 / ED50/WGS84) _____
---	--

Dati catastali	foglio _____ particella _____
	<i>foglio</i> _____ <i>particella</i> _____
	<i>foglio</i> _____ <i>particella</i> _____

I.2 - Autorizzazioni

che l'impianto/stabilimento/attività risulta autorizzato dai seguenti titoli abilitativi in materia ambientale *(compilare solo in caso di rinnovo, modifica o, comunque, ove vi siano autorizzazioni ambientali preesistenti, incluso l'eventuale provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA)*

Settore Interessato (aria, acqua, rifiuti, rumore, utilizzazione agronomica, utilizzo fanghi, verifica di assoggettabilità a VIA ecc)	Ente competente	Numero	Data di emissione	Data di scadenza	Note

I.3 - Certificazioni

che sono state ottenute le seguenti certificazioni ambientali

Certificazione	Autorità che ha rilasciato la certificazione	Numero	Data di emissione	Note

I.4 – Periodicità dell'attività

Periodicità dell'attività	Tutto l'anno	
	Stagionale	INDICARE I MESI DI ATTIVITA'
		<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

Luogo e data

Firma del richiedente

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa di quanto segue:

- Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte del SUAP, in quanto soggetto pubblico non economico non necessita del suo consenso;
- il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali forniti attraverso la compilazione del modulo contenente le schede, incluse le dichiarazioni contenenti gli atti di notorietà, ha lo scopo di consentire l'attivazione del procedimento amministrativo volto al rilascio dell'atto richiesto con la presente istanza, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti;
- il trattamento dei dati, effettuato mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, potrà avvenire sia con modalità cartacee sia con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall'art. 11 del D.lgs 196/2003, i seguenti trattamenti:
 - o trattamenti inerenti la gestione del procedimento amministrativo discendente dalla presente istanza, sotto il profilo amministrativo, contabile, operativo e statistico. La mancanza del conferimento dei dati impedirà l'avvio del procedimento amministrativo volto al rilascio dell'atto richiesto con la presente istanza.
 - o i dati personali sono comunicati, per adempimenti di legge ovvero per esigenze di carattere istruttorio, ai soggetti di seguito indicati: Arpa / AUSL/Comuni / Province / Regioni e comunque a tutti gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall' Aua
 - o Inserimento dei dati nelle banche dati ambientali condivise ai fini dello svolgimento di attività istituzionali.
- Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo precedente, possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per i soggetti sopra indicati, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.
- Alcuni dei dati personali da Lei comunicati, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e dalle norme vigenti in materia di pubblicità, trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni, potrebbero essere soggetti a pubblicità sul sito istituzionale degli enti sopra indicati.
- i dati personali saranno conservati in archivi elettronici e/o cartacei e verranno trattati dai funzionari SUAP individuati quali incaricati dei trattamenti;
- titolare del Trattamento dei dati è il **SUAP di competenza** e Responsabile del Trattamento è il **Responsabile SUAP**
- Lei potrà rivolgersi direttamente al Responsabile per far valere i diritti così come previsti dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003 il cui testo è di seguito integralmente riportato.

ART. 7 DIRITTI DELL'INTERESSATO: "DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI".

1. *L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.*
2. *L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:*
 - a) *dell'origine dei dati personali;*
 - b) *delle finalità e modalità del trattamento;*
 - c) *della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;*
 - d) *degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante se designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;*
 - e) *dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.*
3. *L'interessato ha diritto di ottenere:*
 - a) *l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;*
 - b) *la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;*
 - c) *l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.*
4. *L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:*
 - a) *per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;*
 - b) *al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciali.*

Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59

Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'[articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35](#) (G.U. n. 124 del 29 maggio 2013)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 5;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante legge quadro sull'inquinamento acustico;

Visti gli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, ai fini della definizione delle piccole e medie imprese;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visti gli articoli 25 e 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il d.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, recante regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese ed, in particolare, l'articolo 2;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa in data 10 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2011, recante misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 settembre 2012;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 22 novembre 2012;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 29 novembre 2012;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ritenuto, alla luce del parere di Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, che l'autorizzazione unica ambientale debba avere comunque una durata non inferiore al periodo di validità massimo previsto per le autorizzazioni da questa sostituite, al fine di evitare maggiori oneri per le imprese, in linea con quanto stabilito dal citato articolo 23, comma 1, lettera c), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico;

Emana il seguente regolamento:

Capo I - Principi generali

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione della previsione di cui all'[articolo 23, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35](#), si applica alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell'[articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#).

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) autorizzazione unica ambientale: il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3;
- b) autorità competente: la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'[articolo 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160](#), ovvero nella determinazione motivata di cui all'[articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241](#);
- c) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale;
- d) gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) sportello unico per le attività produttive (SUAP): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del [d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160](#);
- f) modifica: ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell'impianto, che possa produrre effetti sull'ambiente;
- g) modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

Capo II - Autorizzazione unica ambientale

Art. 3. Autorizzazione unica ambientale

1. Salvo quanto previsto dall'[articolo 7, comma 1](#), i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

- a) autorizzazione agli scarichi di cui al [capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#);
- b) comunicazione preventiva di cui all'[articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi

- oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'[articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#);
- d) autorizzazione generale di cui all'[articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#);
- e) comunicazione o nulla osta di cui all'[articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447](#);
- f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli [articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#).

2. Nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell'autorizzazione unica ambientale.

3. E' fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.

4. Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all'[articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), l'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta solo dopo che l'autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti.

5. L'autorizzazione unica ambientale contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce e definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, ove previste, individuate dall'autorità competente tenendo conto della dimensione dell'impresa e del settore di attività. In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all'[articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all'autorità competente, la quale può procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzativo qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell'autorizzazione.

6. L'autorizzazione di cui al presente articolo ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio.

Art. 4. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'[articolo 3, commi 1 e 2](#), è presentata al SUAP che la trasmette immediatamente, in modalità telematica all'autorità competente e ai soggetti di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera c\)](#), e ne verifica, in accordo con l'autorità competente, la correttezza formale. Nella domanda sono indicati gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'[articolo 3](#), per i quali si chiede il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, nonché le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore.

2. Qualora l'autorità competente riscontri che è necessario integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.

3. Le verifiche di cui ai commi 1 e 2 si concludono entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende correttamente presentata. Nel caso di richiesta di integrazione documentale ai sensi del comma 2, si applica l'[articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241](#). Qualora il gestore non abbia depositato la documentazione richiesta entro il termine fissato dall'autorità competente, l'istanza è archiviata, fatta salva la facoltà per il gestore di chiedere una proroga in ragione della complessità della documentazione da presentare; in tal caso, il termine è sospeso per il tempo della proroga.

4. Se l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a novanta giorni, l'autorità competente adotta il provvedimento nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda e lo trasmette immediatamente al SUAP che,

rilascia il titolo. Resta ferma la facoltà di indire la conferenza di servizi di cui all'[articolo 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160](#). La conferenza di servizi è sempre indetta dal SUAP nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e nei casi previsti dalle normative regionali e di settore che disciplinano il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento dei titoli abilitativi di cui all'[articolo 3, commi 1 e 2](#), del presente regolamento compresi nell'autorizzazione unica ambientale.

5. Se l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a novanta giorni, il SUAP, salvo quanto previsto al comma 7, indice, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, la conferenza di servizi di cui all'[articolo 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160](#). In tale caso, l'autorità competente adotta l'autorizzazione unica ambientale entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda o, in caso di richiesta di integrazione della documentazione, ai sensi dell'[articolo 14-ter, comma 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), entro il termine di centocinquanta giorni dal ricevimento della domanda medesima. Tale atto confluisce nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. I soggetti competenti in materia ambientale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini della individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo l'autorità competente promuove il coordinamento dei soggetti competenti, anche nell'ambito della conferenza di servizi.

7. Qualora sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento, il SUAP trasmette la relativa documentazione all'autorità competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi di cui agli [articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241](#). L'autorità competente adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo.

8. L'autorità competente trasmette, in modalità telematica, ogni comunicazione al gestore tramite il SUAP e mette a disposizione del medesimo tutte le informazioni sulla documentazione da presentare e sull'iter relativo alla procedura di autorizzazione unica ambientale. Il SUAP, assicura a tutti gli interessati le informazioni sugli adempimenti in materia secondo quanto previsto dall'[articolo 6 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106](#), e dall'[articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#).

Art. 5. Rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale

1. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1.

2. E' consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate.

3. L'autorità competente si esprime sulla domanda di rinnovo secondo la procedura prevista dall'articolo 4.

4. Per le attività e gli impianti per cui le istanze di rinnovo sono presentate nei termini di cui al comma 1, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione.

5. L'autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando:

- a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono.

Art. 6. Modifiche

1. Il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione.
2. Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4.
3. L'autorità competente, se ritiene che la modifica comunicata ai sensi del comma 1 è una modifica sostanziale, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'[articolo 4](#) e la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione.
4. Le Regioni e le Province Autonome possono, nel rispetto delle norme di settore vigenti, definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non sostanziali per le quali non vi è l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al comma 1.

Capo III - Disposizioni in materia di emissioni in atmosfera

Art. 7. Autorizzazioni di carattere generale

1. E' fatta salva la facoltà del gestore di aderire tramite il SUAP, ricorrendone i presupposti, all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'[articolo 272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#). Il SUAP trasmette, per via telematica, l'adesione all'autorità competente.
2. Per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more dell'adozione delle autorizzazioni di carattere generale previste dall'articolo 272, comma 2, del medesimo decreto legislativo da parte dell'autorità di cui all'articolo 268, comma 1, lettera o), i gestori degli stabilimenti interessati comunicano tramite il SUAP a tale autorità o ad altra autorità da questa delegata la propria adesione alle autorizzazioni generali riportate nell'Allegato I al presente regolamento, il quale trova applicazione in ciascuna Regione sino all'adozione della pertinente disciplina regionale.
3. Le autorizzazioni generali adottate dalle autorità di cui all'[articolo 268, comma 1, lettera o\), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), sostituiscono, per il territorio interessato, quelle riportate nell'Allegato I. Sono fatte comunque salve, fino alla scadenza, le adesioni alle autorizzazioni generali di cui all'Allegato I.

Capo IV - Disposizioni attuative

Art. 8. Oneri istruttori e tariffe

1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento sono posti a carico dell'interessato le spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure ivi stabilite. Possono essere, altresì, previsti diritti di istruttoria la cui misura, sommata agli oneri di cui al precedente periodo, non può comunque eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per i singoli procedimenti relativi ai titoli abilitanti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale.

Art. 9. Monitoraggio

1. I Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in raccordo con la Conferenza Unificata e sentite le associazioni imprenditoriali, predispongono forme di monitoraggio almeno annuali sull'attuazione del presente regolamento volte a verificare, tra l'altro, il numero delle domande presentate al SUAP, i tempi impiegati per l'istruttoria, per l'invio telematico della documentazione agli enti competenti e per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, nonché il rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento della conferenza di servizi.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono, nel rispetto di

quanto previsto dall'[articolo 12, comma 1](#), con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo V - Disposizioni transitorie e finali

Art. 10. Disposizioni transitorie

1. I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio dei procedimenti stessi.
2. L'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale. Sino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, le domande per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale sono comunque presentate nel rispetto di quanto previsto dall'[articolo 4, comma 1](#).

Art. 11. Poteri sostitutivi e abrogazioni

1. Decorsi inutilmente i termini per la conclusione dei procedimenti previsti dal presente regolamento, si applica l'[articolo 2, commi da 9-bis a 9-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241](#).
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i poteri sostitutivi già attribuiti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la conclusione dei procedimenti di cui all'articolo 269, comma 3, e per la prosecuzione dell'esercizio degli stabilimenti di cui all'articolo 281, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono attribuiti al soggetto responsabile dei poteri sostitutivi di cui all'[articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), che li esercita con le modalità e nei termini dei commi 9-ter, 9-quater e 9-quinquies del medesimo articolo.
3. Per la prosecuzione dell'esercizio degli stabilimenti di cui all'[articolo 281, commi 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti, l'esercizio degli stessi può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del soggetto di cui all'[articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'[articolo 269](#).
4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) nell'[articolo 269, comma 3](#), il quarto periodo è abrogato;
 - b) nell'[articolo 272, comma 2](#), il quarto e sesto periodo sono abrogati;
 - c) nell'[articolo 281](#):

- 1) al comma 1 le parole: « *in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti l'esercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269*» sono abrogate;
- 2) al comma 3 le parole: « *in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti l'esercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269*» sono abrogate;
- 3) al comma 4 il secondo periodo è abrogato;
- 4) il comma 8 è abrogato;
- 5) il comma 11 è abrogato.

Art. 12. Clausola d'invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica. Agli adempimenti previsti le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Allegato 1 *(omissis)*

